



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

### **ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 17 / 2017**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ZANIBONI DAL CIVICO 6 AL CIVICO 6/E PER INAUGURAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE: CENTRO ESTETICO.**

#### **IL RESPONSABILE**

**VISTO** che in data 02/09/2017 dalle ore 18,00 alle ore 21,00 in Via Zaniboni a fronte dei numeri civici 6 al 6/E avrà luogo una inaugurazione di una attività commerciale-centro estetico organizzata dal Sig. Gozzi Alessandro , titolare centro estetico "Gossip";

**CONSIDERATO** che per garantire lo svolgimento della inaugurazione in oggetto descritte è necessario inibire la sosta dei veicoli in Via Zaniboni , nel tratto interessato dalla manifestazione,

**VISTA** la richiesta prot. 5627 dell' 12/08/2017 dal Sig. Gozzi Alessandro in qualità di titolare del centro estetico "Gossip" i , con la quale si comunicava la necessità di vietare la sosta dei veicoli in Via Zaniboni ( dal civico 6 al 6/e ) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 del 02/09/2017 per lo svolgimento di inaugurazione apertura di esercizio commerciale ,

**VISTO** il parere favorevole della Giunta Comunale;

**VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità;

**PRESO** atto che la predetta occupazione di suolo comporterà il divieto di sosta in Via Zaniboni nel tratto interessato dall'evento e la conseguente modifica temporanea della viabilità ordinaria,

**RITENUTO** di dover procedere al riguardo;

**VISTO** l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

**ORDINA**

**- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ZANIBONI , DAL CIVICO 6 AL CIVICO 6/E, DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 21,00 DEL GIORNO 02 SETTEMBRE 2017;**

- di posizionare preavvisi di sosta vietata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
- di garantire il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali-attività commerciali, in totale sicurezza.
- di delimitare e segnalare opportunamente occupazione-percorso pedonale mediante posa di birilli e segnaletica verticale e luci di cantiere..
- I richiedenti e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
- I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità.
- In caso di chiusura al traffico di una o più strade, nel momento del trasporto montaggio/smontaggio della gru dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo concordato con la Polizia Locale ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere.
- In caso di inosservanza dell' applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

**SI PRECISA CHE:**

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto il richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio di P.L., la data e l'ora di attuazione della presente Ordinanza ed il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

La responsabilità di ogni eventuale danno recato a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, e la garanzia e tutela della pubblica incolumità , sono a carico della ditta esecutrice dei lavori e della proprietà richiedente.

La presente Autorizzazione/Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata della manifestazione , da eseguirsi dalle ore 18,00 alle ore 21.00 del giorno 02/09/2017 ed è subordinata al rilascio di Concessione COSAP.

La presente Autorizzazione/Ordinanza è trasmessa al Servizio di Polizia Urbana del

Comune di Dosolo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nell'avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'apposizione della prescritta segnaletica, incaricando dell'esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art. 12 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

**ordina**

Lì, 18/08/2017

IL RESPONSABILE  
FABRIS RICCARDO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)